

EROGAZIONI LIBERALI: le agevolazioni fiscali



aggiornata con la normativa in vigore al *30 novembre 2007*

2. LE LIBERALITÀ ALLE ONLUS

LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS

Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività (D.L. n. 35 del 2005), le persone fisiche e gli enti soggetti all'IRPEF, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

Più precisamente:

- ai fini della deducibilità dal reddito, le **erogazioni liberali in denaro** devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
- le **erogazioni liberali in natura** devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

Attenzione: nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, vanno comprese anche eventuali erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con D.P.C.M. 8 maggio 2007 (vedi capitoli 3, 5 e 8).

È necessario, inoltre, che il beneficiario dell'erogazione:

- tenga scritture contabili che descrivano con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;
- rediga, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione.

Il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria può assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio, rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale. Lo stato patrimoniale deve distinguere tra attività istituzionale, accessoria, di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario.

Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita. Inoltre è consigliabile che l'ente predisponga una relazione sulla gestione per illustrare le varie voci di bilancio.

L'inadempimento dei suddetti presupposti comporta la perdita del beneficio della deduzione fiscale per il donante.

Pertanto, qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano espote

indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità sopra evidenziati, si applica la sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito (corrispondente alla sanzione ordinaria maggiorata del 200%).

La maggiorazione del 200% non si applica in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili.

Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l'insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati a chi effettua l'erogazione, l'ente beneficiario ed i suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

Divieto di cumulo. Questa deduzione non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali previste da altre norme (vedi paragrafo successivo), indipendentemente dall'importo erogato. Ad esempio, se il contribuente effettua erogazioni liberali (anche a più beneficiari) per un valore superiore al limite massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, per la parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge.

La scelta effettuata per un tipo di agevolazione si applica a tutto il periodo d'imposta.

LA DETRAZIONE D'IMPOSTA SULLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS

In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le **persone fisiche** che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS possono fruire della detrazione dall'Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro.

Va evidenziato che nello stesso limite previsto dalla suddetta agevolazione rientrano le erogazioni liberali in denaro a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Ocse. Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenute in altri Stati. In tal caso però devono essere effettuate esclusivamente tramite:

- ONLUS;
- organizzazioni non governative di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.

Attenzione: chi effettua una liberalità in denaro ad una ONLUS, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà valutare se è più conveniente fruire della detrazione d'imposta del 19% oppure della deduzione del 10% del reddito complessivo. In quest'ultimo caso l'erogazione deducibile determinerà, mediante la riduzione del reddito imponibile, un beneficio pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente.

9. LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE

Il disegno della legge finanziaria per il 2008 proroga ulteriormente la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di interesse sociale.

Così come previsto nel 2006, anche nel 2007 il contribuente ha effettuato la scelta di destinazione della quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2006, apponendo la firma in uno dei 3 appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (CUD; 730/1; UNICO PF, ovvero, sulla scheda per la scelta dell'8 e del 5 per mille, inserita nel fascicolo delle istruzioni dell'Unico PF riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione).

La scelta non è alternativa con quella dell'8 per mille e non determina maggiori imposte da pagare.

Oltre alla firma, il contribuente ha dovuto indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui destinare direttamente la quota del 5 per mille.

In particolare sono state previste le seguenti possibilità di destinazione:

- sostegno delle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 460 del 1997;
- finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

Attenzione: il decreto legge n.159 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007, ha ammesso al riparto della quota del 5 per mille dell'Irpef, per il 2005 e il 2006, anche le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni.

Un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha definito la procedura per la predisposizione degli elenchi dei possibili beneficiari, per la formulazione della scelta e per la successiva assegnazione delle somme.

Il primo elenco relativo alle ONLUS, alle Associazioni di Promozione Sociale e alle associazioni riconosciute è stato curato dall'Agenzia delle Entrate.

Gli altri due elenchi pubblicati, relativi agli enti della ricerca scientifica e dell'università e agli enti della ricerca sanitaria, sono stati, invece, predisposti a cura del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della salute.

10. PER SAPERNE DI PIÙ

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
 Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
 Legge 26 febbraio 1987, n. 49
 Legge 11 agosto 1991, n. 266
 Legge 8 novembre 1991, n. 381
 Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
 Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 1)
 Legge 13 maggio 1999, n. 133
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000
 Legge 21 novembre 2000, n. 342 (art. 54)
 Legge 7 dicembre 2000, n. 383
 Legge 6 marzo 2001, n. 52
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2001, n. 329
 Decreto Ministeriale 25 maggio 2001, n. 264
 Decreto Ministeriale 3 ottobre 2002 - Ministero per i beni e le attività culturali
 Decreto 18 luglio 2003, n. 266
 Decreto Legge del 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326)
 Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 (decreto per la competitività)
 Decreto Legge n. 106 del 17 giugno 2005 (convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156)
 Legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1, comma 337
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2006
 Legge 27 dicembre 2006, n. 296
 Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40)
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2007
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2007
 Decreto Legge del 1° ottobre 2007, n. 159 (convertito in Legge 29 novembre 2007, n. 222)
 Circolare del Ministero delle Finanze n. 82 del 12 marzo 1998
 Circolare del Ministero delle Finanze n. 168 del 26 giugno 1998
 Circolare del Ministero delle Finanze n. 22 del 22 gennaio 1999
 Circolare del Ministero delle Finanze n. 43 dell'8 marzo 2000
 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 del 26 gennaio 2001
 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 107 del 31 dicembre 2001
 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46 del 18 febbraio 2002
 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 54 del 19 giugno 2002
 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 63 del 1° agosto 2002
 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 292 del 9 settembre 2002
 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14 del 26 febbraio 2003
 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21 del 22 aprile 2003
 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 15 del 15 febbraio 2005
 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 42 del 5 aprile 2005
 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22 del 16 maggio 2005
 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 81 del 17 giugno 2005
 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 39 del 19 agosto 2005
 Circolare del Ministero per i beni e le attività culturali n. 183 del 22 dicembre 2005
 Risoluzione n. 180 del 27 dicembre 2005
 Circolare n. 20 del 13 giugno 2006, paragrafo 4
 Circolare del Ministero per i beni e le attività culturali n. 38 del 19 febbraio 2007
 Risoluzione n. 133 del 14 giugno 2007
 Circolare n. 59 del 31 ottobre 2007
 Istruzioni per la compilazione del Modello 730
 Istruzioni per la compilazione del Modello Unico

Tutti i provvedimenti sopra indicati sono reperibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate:
www.agenziaentrate.gov.it

APPENDICE

Le principali erogazioni liberali e le agevolazioni fiscali

PERSONE FISICHE: quando spetta lo sconto fiscale e in che misura

BENEFICIARIO	TIPO DI LIBERALITÀ	AGEVOLAZIONE SPETTANTE
		riferimenti normativi
ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale)	erogazioni in denaro e in natura	in alternativa, una delle seguenti: a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro b) solo le erogazioni in denaro , detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro) D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni TUIR - art. 15, comma 1, lett. i-bis)
APS (Associazioni di Promozione Sociale)	erogazioni in denaro	in alternativa, una delle seguenti: c) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro d) detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro) D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni TUIR - art. 15, comma 1, lett. i-quater)
ONG (Organizzazioni Non Governative)	contributi, donazioni	in alternativa, una delle seguenti: a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro b) detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro) c) deducibilità nei limiti del 2% del reddito complessivo dichiarato D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni TUIR - art. 15, comma 1, lett. i-bis) TUIR - art. 10, comma 1, lett. g)
FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI CON ATTIVITÀ DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO E PAESAGGISTICO	erogazioni in denaro e in natura (effettuate a partire dal 15 maggio 2005)	deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni
FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE CHE SVOLGONO O PROMUOVONO ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA	erogazioni in denaro e in natura	deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni
FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, COMITATI ED ENTI INDIVIDUATI CON DPCM NEI PAESI NON OCSE PER INIZIATIVE UMANITARIE, RELIGIOSE O LAICHE	erogazioni in denaro	detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro) TUIR - art. 15, comma 1, lett. i-bis)
ENTI, ISTITUZIONI PUBBLICHE, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI OPERANTI NELLO SPETTACOLO	erogazioni in denaro	detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo del 2% del reddito dichiarato) TUIR - art. 15, comma 1, lett. i)

segue **Le principali erogazioni liberali e le agevolazioni fiscali**
IMPRESE: quando spetta lo sconto fiscale e in che misura

BENEFICIARIO	TIPO DI LIBERALITÀ	AGEVOLAZIONE SPETTANTE
		riferimenti normativi
ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale)	erogazioni in denaro e in natura	<p>in alternativa, una delle seguenti:</p> <p>a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro;</p> <p>b) deducibilità, ma solo per le erogazioni in denaro, dal reddito di impresa dichiarato nella misura massima di 2.065,83 euro o del 2% del reddito di impresa dichiarato</p> <p>D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni TUIR - art. 100, comma 2, lett. h)</p>
	cessione di prodotti alimentari e di farmaci	<p>costi deducibili dal reddito di impresa senza alcun limite <i>le cessioni non costituiscono ricavi o plusvalenze</i></p> <p>D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 – art. 13, comma 2</p>
	cessione di altri beni prodotti e scambiati dall'impresa	<p>il costo sostenuto per la produzione e l'acquisto non deve essere superiore a 1.032,91 euro.</p> <p><i>Il costo concorre, con le altre erogazioni in denaro alle Onlus, alla formazione del limite di deducibilità (2.065,83 euro o 2% del reddito di impresa dichiarato)</i></p> <p>D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 – art. 13, comma 2</p>
	spese per l'impiego di lavoratori dipendenti utilizzati per prestazioni di servizio erogate alle ONLUS	<p>deducibili dal reddito di impresa nel limite del cinque per mille del costo totale di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi</p> <p>TUIR - art. 100, comma 2, lett. i)</p>
FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI CON ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO E PAESAGGISTICO	erogazioni in denaro e in natura (se effettuate a partire dal 15 maggio 2005)	<p>deducibilità del limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro</p> <p>D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni</p>
FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, COMITATI ED ENTI INDIVIDUATI CON DPCM NEI PAESI NON OCSE PER INIZIATIVE UMANITARIE, RELIGIOSE O LAICHE	erogazioni in denaro	<p>deducibilità dal reddito di impresa dichiarato nella misura massima di 2.065,83 euro o del 2% del reddito di impresa dichiarato</p> <p>TUIR - art. 100, comma 2, lett. h)</p>
APS (Associazioni di Promozione Sociale)	erogazioni in denaro e in natura	<p>in alternativa, una delle seguenti:</p> <p>a) deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro</p> <p>b) deducibili, ma solo le erogazioni in denaro, dal reddito di impresa dichiarato nella misura massima di 1.549,37 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato</p> <p>D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni TUIR - art. 100, comma 2, lett. l)</p>